



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GRANAIOLO, FILIPPI, AMATI, VALENTINI,
RICCHIUTI e Maurizio ROMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2015

Riconoscimento dei conigli domestici quali animali d’affezione nonché divieto di vendita, consumo delle carni e utilizzazione delle pelli e pellicce

ONOREVOLI SENATORI. – Il coniglio, dopo il cane e il gatto, risulta essere l'animale più diffuso nelle case degli italiani. A differenza del cane e del gatto, però, il suo *status* di animale d'affezione non è riconosciuto dalla legge, nonostante il legame affettivo tra l'animale e le persone che se ne prendono cura e le indubie sensibilità, e capacità di provare sentimenti, caratteristiche anche di questa specie.

In tutto il mondo si stima che vengano macellati 1.242.914.000 di conigli (FAO 2009), con un incremento di oltre il 90 per cento rispetto al 1990. Il dato non è omogeneo, in quanto vi è un incremento fortissimo (+650 per cento) per l'area asiatica, rappresentata per l'85 per cento dalla Cina, un raddoppio della produzione per le Americhe, un discreto aumento per l'Africa, ed una diminuzione (-20 per cento) per l'Europa. A oggi la produzione asiatica rappresenta il 40 per cento di quella mondiale (il 33 per cento spetta alla Cina), mentre l'europea è passata da oltre il 60 per cento al 27 per cento (di cui l'Italia produce il 6,9 per cento su base mondiale e 25,5 per cento a livello europeo, la Spagna rispettivamente 4,2 per cento e 15,5 per cento e la Francia 2,9 per cento e 10,8 per cento).

Le aziende agricole italiane che praticano una qualche forma d'allevamento sono circa 10.000 secondo l'Istat. Tre grandi gruppi (Veronesi, Martini e Progeo) del Nord Italia controllano il 20 per cento della produzione nazionale.

Sulla tipologia di allevamento i dati Avitalia più recenti indicano la presenza sul territorio nazionale di quasi 8.000 allevamenti a carattere intensivo (da 100 a 400 fattrici), di cui circa 1.700 professionali o grandi al-

levamenti (più di 400 fattrici) che allevano circa 1,2 milioni di fattrici, di cui il 20 per cento al Nord, il 30 per cento al Centro e il rimanente 50 per cento al Sud.

Il presente disegno di legge riconosce lo *status* di animali d'affezione dei conigli, poiché essi meritano le stesse tutele di tutti gli altri animali che vivono nelle nostre case o che comunque sono inseriti nel contesto familiare.

Alla luce del mutato sentimento collettivo il disegno di legge prevede all'articolo 1 che i conigli domestici (*Oryctolagus cuniculus*) e le loro varietà siano riconosciuti e tutelati quali animali d'affezione.

All'articolo 2, comma 1, come diretta conseguenza di tale riconoscimento si prevede il divieto di macellazione dei conigli, il divieto di importarli e di esportarli, di commercializzarli, di vendere e di consumare le loro carni nel territorio nazionale, e al comma 2 il divieto di commercializzare le loro pelli e pellicce. Tale ultimo divieto consentirebbe di porre fine alla mattanza di conigli perpetrata per la produzione di pellicce o di capi di abbigliamento e accessori di ogni genere.

L'articolo 3 reca il regime sanzionatorio stabilendo che chiunque allevi, esporti, importi, sfrutti economicamente o detenga, trasporti, ceda o riceva a qualunque titolo conigli al fine della macellazione, o ne commercializzi le carni, sia punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.

Conformemente a quanto già disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o

competizioni non autorizzate, con riferimento alla commercializzazione delle pelli e pellicce di cani, gatti e foche, il presente disegno di legge dispone, inoltre, che chiunque produca, commercializzi, esporti o introduca nel territorio nazionale a qualunque titolo prodotti derivati dalla pelle o dalla pelliccia di coniglio sia punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

L'articolo 4 prevede che le regioni istituiscano l'anagrafe dei conigli domestici presso le aziende sanitarie locali, prevedendo le modalità per l'iscrizione e per il rilascio al proprietario della sigla di riconoscimento del coniglio, da realizzare mediante applicazione di un *microchip*.

L'articolo 5 reca le sanzioni a carico di chi ometta di iscrivere il proprio coniglio all'anagrafe o avendolo iscritto ometta di sottoporlo all'applicazione del *microchip* di riconoscimento.

L'articolo 6, in considerazione della difficoltà di chiudere gli allevamenti in breve tempo, prevede che entro il 31 dicembre 2020 chiunque detiene a qualunque titolo uno o più conigli per finalità di macellazione, importazione, esportazione, commercializzazione nonché vendita e consumo anche personale delle loro carni è tenuto a procedere alla dismissione dell'allevamento e, comunque, all'alienazione degli esemplari detenuti, purché ciò non comporti la soppressione degli stessi.

Inoltre, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge è vietato avviare nuove attività di allevamento di conigli con le predette finalità. I conigli presenti negli allevamenti oggetto di dismissione possono essere riscattati o ceduti ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I conigli presenti negli allevamenti oggetto di dismissione possono essere riscattati da singoli cittadini o ceduti ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di progetti approvati dal Ministero medesimo.

I piccoli allevatori che, in ottemperanza di quanto previsto dal presente disegno di legge, chiudono i propri allevamenti entro la data del 31 dicembre 2020, possono richiedere alla regione nella quale l'allevamento è ubicato agevolazioni finanziarie a fondo perduto per l'apertura di una o più delle seguenti attività alternative:

a) sostegno all'avvio di un'impresa agricola biologica o biodinamica;

b) precedenza nelle graduatorie per la gestione a titolo gratuito di terreni agricoli non coltivati o abbandonati, ivi compresi casali e pertinenze agricole;

c) creazione di ristoranti biologici, imprese commerciali di vendita di prodotti biologici e biodinamici;

d) gestione di attività nel campo della preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, della prevenzione dei rischi naturali e della lotta contro l'erosione.

Per l'avvio di tali attività sono stabilite, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali le modalità di erogazione di contributi a fondo perduto per un massimo di 300.000 euro per ogni allevatore che ha dismesso il proprio allevamento.

L'articolo 7 reca norme di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento dei conigli domestici quali animali d'affezione)

1. I conigli domestici (*Oryctolagus cuniculus*) e le loro varietà sono riconosciuti e tutelati quali animali d'affezione.

Art. 2.

(Divieto di macellazione, commercializzazione, consumo delle carni e di sfruttamento delle pelli)

1. La macellazione dei conigli, domestici o selvatici, la loro importazione, esportazione o commercializzazione a finalità di macellazione, nonché la vendita e il consumo delle loro carni sono vietati in tutto il territorio nazionale.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «e gatti (*Felis silvestris*)» sono sostituite dalle seguenti: «, gatti (*Felis silvestris*) e conigli (*Oryctolagus cuniculus*)».

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Chiunque alleva, esporta, importa, sfrutta economicamente o detiene, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo conigli al fine della macellazione, li commercializza o ne commercializza le carni, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro per ciascun animale.

2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

«2-*ter*. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale a qualunque titolo prodotti derivati dalla pelle o dalla pelliccia di coniglio è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro»;

b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2-*bis* e 2-*ter*»;

c) al comma 3-*bis*, le parole: «per i reati previsti dai commi 1 e 2-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dai commi 1, 2-*bis* e 2-*ter*».

Art. 4.

(Istituzione dell'anagrafe dei conigli domestici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le regioni disciplinano con propri provvedimenti l'istituzione dell'anagrafe dei conigli domestici presso le aziende sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario della sigla di riconoscimento del coniglio, da realizzare mediante applicazione di un *microchip*».

2. I provvedimenti di cui al comma 1-*bis*, dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*(Sanzioni in materia di anagrafe
dei conigli domestici)*

1. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Chiunque omette di iscrivere il proprio coniglio all'anagrafe di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 150»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Chiunque, avendo iscritto il proprio coniglio all'anagrafe di cui al comma 1-bis dell'articolo 3, omette di sottoporlo all'applicazione del *microchip* di riconoscimento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro 150».

Art. 6.

(Misure per la riconversione degli allevamenti di conigli)

1. Entro il 31 dicembre 2020 chiunque detiene a qualunque titolo uno o più conigli per finalità di macellazione, importazione, esportazione, commercializzazione nonché vendita e consumo anche personale delle loro carni è tenuto a procedere alla dismissione dell'allevamento e, comunque, all'alienazione degli esemplari detenuti, purché ciò non comporti la soppressione degli stessi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato avviare nuove attività di allevamento di conigli con le finalità di cui al comma 1.

3. I conigli presenti negli allevamenti oggetto di dismissione ai sensi del comma 1

possono essere riscattati da singoli cittadini o ceduti ad associazioni o enti individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito di progetti approvati dal Ministero medesimo.

4. Nell'esercizio delle attività connesse all'attuazione della presente legge, i proprietari, i detentori e i custodi dei conigli di cui alla presente legge restano soggetti agli obblighi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

5. I piccoli allevatori che, in ottemperanza, di quanto previsto dalla presente legge, chiudono i propri allevamenti entro la data di cui al comma 1 possono richiedere alla regione nella quale l'allevamento è ubicato le seguenti agevolazioni a fondo perduto per l'apertura di una o più delle seguenti attività alternative:

a) sostegno all'avvio di un'impresa agricola biologica o biodinamica;

b) precedenza nelle graduatorie per la gestione a titolo gratuito di terreni agricoli non coltivati o abbandonati, ivi compresi casali e pertinenze agricole;

c) creazione di ristoranti biologici, imprese commerciali di vendita di prodotti biologici e biodinamici;

d) gestione di attività nel campo della preservazione delle risorse idriche, della biodiversità, dei paesaggi, del suolo e dell'aria, della prevenzione dei rischi naturali e della lotta contro l'erosione.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con proprio decreto, adottato in concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le modalità di erogazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 5, fino a un massimo di 300.000 euro per ogni allevatore che abbia dismesso il proprio allevamento, in favore di progetti di riconversione basati sulle attività alternative di cui al medesimo comma 5.

Art. 7.

(Norma di copertura)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, quantificati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento al Ministero dell'economia e delle finanze e quello relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.